

A.T.C. PR6

Regolamento unico di gestione degli ungulati

Regolamento per la caccia agli ungulati con metodi selettivi alle specie Capriolo, Daino, Muflone	Pag. 2-11
Regolamento per la caccia agli ungulati con metodi selettivi al Cervo	Pag. 12-16
Regolamento per la caccia agli ungulati con metodi selettivi al Cinghiale	Pag. 17-18
Regolamento per la caccia in Battuta-braccata al Cinghiale	Pag. 19-20
Regolamento per la caccia al Cinghiale col metodo della girata	Pag. 21

Unificazione dei regolamenti approvata:

- dal Consiglio Direttivo dell'ATC PR6 il **03/07/2020**

- dall'Assemblea dell'ATC PR6 il **14/07/2020**

Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati nell'ATC PR6 al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'art. 56 della LR n. 8/1994 e dall'art. 1 del RR n. 1/2008. Il regolamento detta inoltre disposizioni operative e di dettaglio a completamento di quanto contenuto nel RR n. 1/2008 e nel relativo Allegato tecnico.

Accettazione del regolamento

I cacciatori in possesso delle abilitazioni previste dall'art. 2 del RR n. 1/2008 che partecipano a vario titolo alla gestione degli ungulati nell'ATC PR6, accettano in ogni sua parte il presente regolamento e le previste disposizioni del Consiglio direttivo e della Commissione tecnica.

Caccia con metodi selettivi a Capriolo, Daino, Muflone

ART.1 – PREMESSA

- a) Il presente regolamento disciplina l'accesso ai censimenti ed al prelievo con metodi selettivi relativi alla gestione degli ungulati nell'A.T.C. PR 6. Reca dunque anche norma, in particolare, sull'assegnazione delle zone e dei capi, l'aggiudicazione dei punteggi di merito e delle penalità in ordine alla formazione dell'unica Graduatoria di Merito per l'esercizio del prelievo selettivo degli ungulati nel territorio dell'A.T.C. PR 6.
- b) Il Consiglio Direttivo (CD), su proposta della Commissione Tecnica Ungulati (CTU) o della Commissione Organizzativa per la Gestione degli Ungulati (COGU) dell'A.T.C. PR 6 prevista dal successivo articolo 4, potrà in qualsiasi momento, apportare al presente Regolamento modifiche che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci dell'A.T.C. e che in seguito dovranno ottenere il parere di conformità del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma (S.T.A.C.P). In seguito a questo iter, verrà data comunicazione ai cacciatori di Ungulati con metodi selettivi attraverso il sito internet dell'ATCPR6 e in occasione della prima riunione utile.
- c) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa legislazione nazionale e locale in materia di protezione della fauna ed esercizio venatorio in generale e, in particolare, in materia di caccia agli Ungulati con metodi selettivi.

ART.2 – CRITERI DI ACCESSO

- a) Al fine di poter essere ammessi alle attività gestionali relative agli Ungulati nell'A.T.C. PR 6, è necessario:
- produrre domanda di accesso alla caccia in forma selettiva entro il 28 febbraio di ogni anno tramite apposito modulo redatto da ATCPR6;
 - produrre opportuna documentazione comprovante la propria abilitazione all'esercizio della Caccia di Ungulati con metodi selettivi nella Regione Emilia Romagna (solo per il primo anno d'attività);
 - essere iscritti all'A.T.C. PR 6 ed in regola con i pagamenti dei contributi economici indicati all'art. 3.
- b) L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati nell'A.T.C. PR 6 è subordinato all'accettazione incondizionata del presente Regolamento.
- c) I Cacciatori di Ungulati con metodi selettivi e i censitori abilitati che intendono accedere ai censimenti e quindi ai prelievi sono tenuti a dimostrare ai Responsabili della commissione organizzatrice, di cui al successivo art. 4, il possesso di adeguati strumenti ottici (cannocchiale di potenza non inferiore ai 30 ingrandimenti e binocolo di potenza non inferiore ai 7 ingrandimenti).
- d) Per l'accesso al prelievo di Ungulati con metodi selettivi, condizione indispensabile è l'avvenuta partecipazione ad almeno un turno di censimento durante l'annata venatoria in corso. Tale provvedimento non si applica nel caso in cui l'astensione sia dovuta a cause di forza maggiore, valutate di volta in volta dalla Commissione Organizzativa per la Gestione degli Ungulati prevista dal successivo articolo 4, sulla base di idonea documentazione.
- e) La mancata partecipazione del Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi alle attività di gestione degli Ungulati per un periodo superiore a un anno comporta la sua esclusione dalla Graduatoria di Merito e l'azzeramento del punteggio positivo maturato, a meno che il cacciatore non risulti essere in regola con il pagamento della quota annuale fissata dal comitato direttivo dell'A.T.C. PR 6 per la caccia agli ungulati per tutto il periodo di mancata at-

tività, oppure nel caso in cui l'astensione sia dovuta a cause di forza maggiore, come tali valutate, di volta in volta e sulla base di idonea documentazione, dal Comitato Direttivo dell'A.T.C., sentita la Commissione Organizzativa per la Gestione degli Ungulati prevista dal successivo articolo 3. L'eventuale punteggio negativo rimarrà a carico del cacciatore per tre anni in caso di nuova richiesta di ammissione al prelievo di ungulati con metodi selettivi nell' A.T.C. PR6.

f) Fatte comunque salve le condizioni previste dalle lettere precedenti e il rispetto di quanto previsto dal combinato normativo vigente in proposito, l'accesso al prelievo è subordinato al possesso di un punteggio di merito non inferiore a punti 1.

ART.3 – CONTRIBUTI ECONOMICI

a) L'accesso al prelievo è riservato ai cacciatori di selezione iscritti all'ATC con la qualifica di "cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di capriolo" come da R.R. 1/2008, ed in base ad una graduatoria di merito. Per le spese di gestione è prevista una quota di partecipazione che comprende solo la possibilità di assegnazione del capo e un contributo commisurato al capo abbattuto. Sia la quota di partecipazione sia il contributo saranno stabilite annualmente dal C.D.. L'acquisizione dei punti maturati secondo art. 8, è subordinata all'iscrizione annuale all'ATC.

ART.4 – FIGURE ORGANIZZATIVE

a) Il C.D., allo scopo di garantire l'organizzazione delle attività gestionali degli Ungulati sul territorio di competenza, nomina i componenti della Commissione per la gestione degli ungulati (C.O.G.U.), composta da più membri. La C.O.G.U. deve essere formata da componenti del C.D. o da componenti della Commissione Tecnica Ungulati dell'A.T.C (C.T.U.).

b) Fra i componenti della C.O.G.U., il C.D. dell'A.T.C. PR6 individua un Coordinatore della Commissione;

c) Il C.D. individua, per ogni Distretto di gestione Ungulati, un Responsabile (Nominato tra i selecontrollori iscritti all'ATC), che potrà avvalersi a sua volta di più collaboratori per la gestione del Distretto di competenza.

d) Il C.D. ha facoltà, in caso di necessità, di rimuovere dal suo ruolo, in ogni momento, sostituendoli immediatamente, uno o più membri della C.O.G.U. e/o uno o più Responsabili di distretto.

ART.5 – COMPITI DELLE FIGURE ORGANIZZATIVE

a) Il Coordinatore del C.O.G.U. dovrà rapportarsi direttamente con il C.D. e con il Presidente dell'A.T.C., occuparsi del coordinamento generale delle operazioni gestionali in tema di Ungulati in tutte le loro forme, della cura dei rapporti con le altre forme di caccia che si realizzano all'interno dell'A.T.C.. Convocherà le riunioni dei Cacciatori di Ungulati con metodi selettivi e si occuperà, con la collaborazione delle altre Figure Organizzative dell'A.T.C., dell'organizzazione e della messa in sicurezza del prelievo. È responsabile della gestione della Graduatoria di Merito e quindi dell'assegnazione dei capi da prelevare annualmente. Propone al C.D. le decisioni della C.O.G.U., comprese eventuali sanzioni.

b) I Componenti della Commissione, così come i responsabili di Distretto, si rapportheranno direttamente con il Coordinatore della C.O.G.U., occupandosi specificamente di tutto ciò che concerne la Specie di competenza e quindi collaborando strettamente con lui per le relative attività gestionali ed organizzative.

c) I Responsabili di Distretto avranno i seguenti compiti:

- coordinare le attività del Distretto di competenza;
 - cooperare nell'organizzazione e nella realizzazione dei censimenti, provvedendo in particolare alla raccolta dei dati distrettuali e alla loro immediata verifica mirante all'eliminazione dei doppi conteggi.
 - organizzare e coordinare l'attività gestionale e venatoria nel Distretto di competenza, in particolare organizzando, a fini di sicurezza, le presenze dei Cacciatori di Ungulati con metodi selettivi in esercizio venatorio nelle varie Aree di Prelievo distrettuali.
 - organizzare la gestione del Centro di Raccolta, garantendone, l'apertura negli orari previsti;
 - applicare, quotidianamente ed a turno presso il Centro di Raccolta, le targhette con i numeri progressivi ai crani o mandibole degli animali abbattuti
 - segnalare tempestivamente al Coordinatore della C.O.G.U. le eventuali problematiche non immediatamente risolvibili emergenti nel Distretto di competenza.
- d) I componenti della Commissione Organizzativa dovranno rapportarsi con i rispettivi responsabili di Distretto. Loro compito è la raccolta, durante tutto l'anno, della maggior parte possibile di dati sulla situazione ambientale e faunistica del Distretto assegnato, dati che verranno poi messi a disposizione attraverso il Responsabile di Distretto, della C.O.G.U. e della C.T.U.. Collaboreranno inoltre con il responsabile di Distretto nell'organizzazione dei censimenti e dei prelievi nell'Area di competenza.
- e) Nell'espletamento delle proprie funzioni, le varie Figure Organizzative potranno, conservando comunque la responsabilità personale dell'incarico, avvalersi di collaboratori di fiducia, da loro stessi individuati.

ART.6 – DOVERI DEI CACCIATORI DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI

Fatti salvi quelli di legge, sussistono i seguenti obblighi.

- a) Ogni cacciatore di Ungulati con metodi selettivi è tenuto a dare la sua disponibilità alla presenza attiva, se richiesta dalla C.O.G.U., per un minimo annuo di una giornata, presso il Punto di raccolta e rilevamento dati biometrici, secondo il calendario, gli orari e le modalità operative concordati con la C.O.G.U.. Detta presenza può avvenire in un giorno segnato come "giornata di caccia" sul proprio Tesserino Venatorio. Prestazioni della stessa natura, aggiuntive rispetto a quella obbligatoria, daranno diritto, solo se concordate con la C.O.G.U. ad un punteggio di merito positivo aggiuntivo, secondo quando indicato al successivo Art.7. Non si ha diritto all'assegnazione del punteggio di merito se la prestazione avviene in un giorno segnato come "giornata di caccia" sul proprio Tesserino Venatorio. Gli orari previsti per le presenze sono fissati annualmente.
- b) Ogni Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi non esordiente è tenuto a dare la sua disponibilità all'accompagnamento, per almeno una giornata, di un Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi esordiente ovvero al primo anno di caccia in A.T.C.. Prestazioni della stessa natura, aggiuntive rispetto a quella obbligatoria, daranno diritto, solo se concordate con la C.O.G.U., e solo se avvengono in un giorno NON segnato come "giornata di caccia", all'assegnazione di un punteggio di merito positivo aggiuntivo, secondo quando indicato al successivo Art.7

ART.7 – GRADUATORIA DI MERITO

- a) La Graduatoria di Merito fornisce lo strumento per individuare l'ordine di scelta del capo assegnato, fra quelli previsti dal Piano di Prelievo specifico, da parte dei singoli Cacciatori di Ungulati con metodi selettivi aderenti e aventi diritto all'accesso al prelievo per quell'anno, in quanto questi verranno interpellati in proposito secondo ordine decrescente di punteggio.

b) La partecipazione da parte dei cacciatori di Ungulati con metodi selettivi aderenti all'A.T.C. PR 6 alle attività di Gestione degli Ungulati secondo le modalità previste dall'A.T.C. comporta l'assegnazione agli stessi di punteggi di merito, secondo quanto previsto nella tabella al successivo articolo 8. Detti punteggi concorrono così a formare la Graduatoria di Merito.

c) Le infrazioni alle norme nazionali e locali sul tema, nonché a quelle contenute nel presente regolamento, comportano penalizzazioni attraverso l'assegnazione di punteggi di demerito, dunque negativi. Ugualmente, penalizzazioni simili sono previste nei casi di errore nel prelievo. Anche i punteggi negativi concorrono a formare la Graduatoria di Merito.

d) La C.O.G.U. provvede ogni anno, prima della data di apertura del prelievo per quella stagione venatoria, ad aggiornare l'unica Graduatoria di Merito, in base al punteggio conseguito dal Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi nel corso della sua attività di gestione degli Ungulati all'interno dell'A.T.C.. Sarà questa la graduatoria di riferimento per l'assegnazione dei capi previsti dal piano di prelievo per la stagione stessa. Per motivi organizzativi, la graduatoria di merito verrà aggiornata annualmente considerando tutti i punteggi, positivi o negativi, maturati prima della data di apertura dell'attività di prelievo per quella stagione venatoria.

e) L'assegnazione di ogni capo da prelevare comporta la sottrazione del corrispondente punteggio-valore dal monte-punti del Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi assegnatario nella Graduatoria di Merito, con immediato riflesso sulla Graduatoria di Merito stessa. Non è possibile porre in atto assegnazioni che portino il monte punteggio di un Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi a divenire negativo. Fatto salvo casi eccezionali da sottoporre al vaglio della C.O.G.U. e fatto salvo quanto previsto all' art.2 lettera F.

Della corrispondenza fra tipologia strutturale del capo e il relativo punteggio-valore tratta il successivo articolo.

ART.8 – PUNTEGGI POSITIVI PER LA GRADUATORIA DI MERITO

I punteggi positivi per la Graduatoria di Merito previsti all'Art. 7 lett.b sono assegnati in base a quanto indicato nella tabella a seguire.

	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	PUNTEGGIO	MASSIMO ANNUALE
1	Partecipazione ai censimenti collettivi col metodo "del mappaggio", del bramito o della battuta, per ogni uscita	3	-
2	Partecipazione ai censimenti collettivi col metodo dell'osservazione notturna con il faro, per ogni uscita	2	-
3	Partecipazione alle 5 uscite individuali di osservazione da punto fisso, effettuate nei modi e tempi prescritti dal Comitato Direttivo dell'A.T.C., complessivamente	3	-
4	Punteggio aggiuntivo per partecipazione a tutti i censimenti relativi ad una specie (Mufone escluso)	3	-
5	Per ogni giornata d'accompagnamento di un Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi Esordiente durante il piano di abbattimento. Potrà essere accompagnato un solo cacciatore esordiente per volta. Non si ha diritto all'assegnazione del punteggio di merito se l'accompagnamento avviene in un giorno segnato come "giornata di caccia" sul proprio Tesserino Venatorio. E' consentito il cumulo fra questo punteggio e quello conseguito in seguito a quanto previsto al punto 14. In caso di più accompagnatori il punteggio sarà assegnato solo al primo.	0.5	10
6	Uscite gratuite d'accompagnamento, durante il piano di abbattimento, di un Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi esordien-	1	10

	te. Non si ha diritto all'assegnazione del punteggio di merito se l'accompagnamento avviene in un giorno segnato come "giornata di caccia" sul proprio Tesserino Venatorio.		
7	Catture a vario titolo riguardanti gli Ungulati sui territori dell'A.T.C. PR 6, per giornata	0.25	1
8	Collaborazione all'organizzazione di mostre per conto dell'A.T.C. o a cui l'A.T.C. PR 6 aderisce, per giornata	0.2	2
9	Collaborazione con l'A.T.C. PR 6 in tutte quelle occasioni nelle quali sia necessario il contributo dei Cacciatori di Ungulati con Metodi Selettivi, come stabilito di volta in volta dalla Commissione Organizzativa per la Gestione degli Ungulati	2	2
10	Responsabili di Distretto e Coordinatori Specifici e Generale, membri della Commissione Organizzativa per la Gestione degli Ungulati, per annata	5	-
11	Uscita di avvistamento ed osservazione, con un minimo di 5 uscite per specie, per uscita	0.15	1.5
12	Recupero di capi feriti, per capo sia conduttore che selettore	1	10
13	Presenza attiva volontaria presso il punto di raccolta, nel rispetto dei dettati dell'Art.5, lettera a(se richiesta dalla commissione organizzativa.).	1	3
14	Richiesta di verifica con cane da traccia dopo sparo solo se autorizzati	1	2
15	Prestazione rilevatore biometrico punti per ogni scheda firmata al centro di raccolta	1	10

ART.9 – PUNTEGGI NEGATIVI PER LA GRADUATORIA DI MERITO E SANZIONI ACCESSORIE

a) Sono considerati infrazioni ed errori, puniti con detrazioni di punteggio dalla Graduatoria di Merito, come previsto all'Art. 7, quelli riportati nelle tabelle a seguire, che riportano i rispettivi punteggi di penalizzazione.

	INFRAZIONE	PUNTEGGIO
1	Mancata segnalazione dello sparo	-10
2	Mancata segnalazione del ferimento accertato del capo	-10
3	Mancata consegna a fine stagione del libretto delle uscite e della fascetta. Il termine ultimo verrà comunicato in sede di assegnazione dei capi.	-10
4	Mancata segnalazione dell'uscita e/o del rientro	-3
5	Mancata segnalazione dell'abbattimento del capo entro 12 ore	-10
6	Mancata applicazione della targhetta di abbattimento all'arto posteriore del capo in modo corretto ed inamovibile	-10
7	Mancata consegna dell'idonea documentazione comprovante il risultato di taratura della carabina.	SOSPESO
8	Mancata consegna dei reperti anatomici debitamente preparati entro i termini previsti da commissione organizzativa (cranio completo per il maschio e mandibola per la femmina)	-10
9	Non corretta compilazione del libretto di uscita e/o delle schede dei censimenti	-5
10	Mancato raggiungimento del minimo numero, fissato in cinque, delle uscite di avvistamento ed osservazione per specie, per ogni uscita mancante. La sanzione non si applica a coloro i quali ab-	SOSPESO

	biano dato comunicazione scritta, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, alla Commissione Organizzativa per gli Ungulati, della propria intenzione di rinunciare a partecipare al prelievo per la Specie.	
11	Ritardo nell'ottemperanza dell'obbligo di cui all'Art.5 lettera b	-1
12	Mancato rispetto del turno di presenza obbligatoria presso il centro di raccolta se richiesta dalla Commissione Organizzativa.	-10
13	Mancato rispetto dell'assegnazione di zona	-20
14	Falsificazione della scheda biometrica	- 20

ERRORI			
CAPRIOLO			
1	CAPO ASSEGNATO	CAPO ABBATTUTO	PUNTEGGIO
2	Femmina	Maschio Adulto o Sub-Adulto	Da-20 a -40
3	Maschio	Femmina Adulta o Sub-Adulta	-16
4	Maschio Sub-Adulto	Maschio Adulto, in considerazione del trofeo	Da -4 a -40
5	Maschio adulto	Maschio Sub Adulto	-4
6	Piccolo Maschio	Maschio Adulto	Da-20 a -40
7	Femmina Sub-Adulta	Femmina Adulta	-4
8	Femmina Adulta	Femmina Sub-Adulta	-4
9	Femmina Sub-Adulta	Piccolo Femmina	-4
10	Piccolo Femmina	Femmina Sub-Adulta	-4
11	Femmina Adulta	Piccolo Femmina	-4
12	Piccolo Femmina	Femmina Adulta	-4
13	Piccolo Maschio	Piccolo Femmina	-4
14	Piccolo Femmina	Piccolo Maschio	-4
DAINO			
1	CAPO ASSEGNATO	CAPO ABBATTUTO	PUNTEGGIO
2	Femmina	Maschio sub AD (fusone)	-20
3	Maschio	Femmina Adulta o Sub-Adulta	-16
4	Balestrone	Palancone, in considerazione del trofeo	Da -4 a -40
5	Palancone	Balestrone	-4
6	Piccolo Maschio	Maschio Adulto	Da-20 a -40
7	Femmina Sub-Adulta	Femmina Adulta	-4
8	Femmina Adulta	Femmina Sub-Adulta	-4
9	Femmina Sub-Adulta	Piccolo Femmina	-4
10	Piccolo Femmina	Femmina Sub-Adulta	-4
11	Femmina Adulta	Piccolo Femmina	-4
12	Piccolo Femmina	Femmina Adulta	-4
13	Piccolo Maschio	Piccolo Femmina	-4
14	Piccolo Femmina	Piccolo Maschio	-4
MUFLONE			
1	CAPO ASSEGNATO	CAPO ABBATTUTO	PUNTEGGIO
2	Femmina	Maschio Adulto o Sub-Adulto	Da-20 a -40
3	Maschio	Femmina Adulta o Sub-Adulta	-16
4	Maschio Sub-Adulto	Maschio Adulto, in considerazione del trofeo	Da -4 a -40
5	Maschio adulto	Maschio Sub Adulto	-4
6	Piccolo Maschio	Maschio Adulto	Da-20 a -40

7	Femmina Sub-Adulta	Femmina Adulta	-4
8	Femmina Adulta	Femmina Sub-Adulta	-4
9	Femmina Sub-Adulta	Piccolo Femmina	-4
10	Piccolo Femmina	Femmina Sub-Adulta	-4
11	Femmina Adulta	Piccolo Femmina	-4
12	Piccolo Femmina	Femmina Adulta	-4
13	Piccolo Maschio	Piccolo Femmina	-4
14	Piccolo Femmina	Piccolo Maschio	-4

b) Il C.D., sentita la C.O.G.U., potrà comminare ai colpevoli delle infrazioni ulteriori sanzioni, oltre alle penalizzazioni di punteggio sopra descritte. Inoltre per tutti i casi non contemplati o dubbi, il C.D., sentito il parere della C.O.G.U., stabilirà la detrazione di punteggio conseguente, valutando la gravità del caso.

c) I comportamenti o le infrazioni particolarmente gravi potranno comportare l'esclusione dal piano di abbattimento per un periodo variabile da 1 a 5 anni, a giudizio del C.D., sentito il parere del C.O.G.U..

d) Verrà automaticamente comminata la sanzione dell'esclusione dalla caccia con metodi selettivi in ATC per almeno una stagione venatoria, per i cacciatori che commetteranno le seguenti infrazioni:

- abbattimento di Ungulato al di fuori del periodo (giorni e orari) previsto dall'autorizzazione;
- uso di carabina sprovvista di ottica di puntamento come da allegato tecnico al R.R. 1/2008;
- abbattimento di ungulati utilizzando il metodo della battuta;
- cambio di zona o uscite senza l'autorizzazione del Coordinatore della C.O.G.U. e del Responsabile di Distretto;
- mancata fornitura della prestazione prevista dall'Art.6, lettera a; se richiesta dalla commissione organizzatrice.

d) Il mancato abbattimento di uno o più capi assegnato/i determina, per il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi responsabile dell'infrazione, l'applicazione di una sanzione consistente nella detrazione di un numero di punti pari al punteggio-valore del/i capo/i assegnato nell'annata successiva (vedi successivo Art.13). Tale sanzione non è applicata se il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi provvede alla rinuncia del capo o dei capi a lui assegnato/i entro un periodo sufficiente per la riassegnazione, tale periodo è stabilito nella misura della metà delle giornate ancora disponibili per la caccia in selezione a quella specie, salvo casi del tutto eccezionali da sottoporre al vaglio della C.O.G.U. a seguito di attinente documentazione presentata dall'interessato. Non si applica altresì, la sanzione, se il Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi ha posto in atto un numero di uscite documentate, a scopo di prelievo del/i capo/i assegnato/i, pari o superiore 15 (quindici).

La precedente sanzione non verrà applicata nel caso in cui, ad un cacciatore di ungulati con metodi selettivi al quale venga riassegnato una capo qui un altro cacciatore ha rinunciato e questi ha posto in atto un numero di uscite documentate, a scopo di prelievo del/i capo/i assegnato/i, pari o superiore 9 (nove).

Il C.D., sentito il parere della C.O.G.U., e valutata la gravità del caso, potrà comunque comminare ai colpevoli di altre infrazioni sanzioni sospensive, valutando di volta in volta la gravità del caso.

ART.10 – CACCIATORI DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI ESORDIENTI

a) I Cacciatori di Ungulati con Metodi Selettivi esordienti, a turno, devono prestare una giornata di servizio presso il Centro di Raccolta dei capi abbattuti. Tale servizio deve esse-

re svolto nel periodo della caccia con metodi selettivi e non dà luogo ad alcun punteggio di merito. Questo provvedimento è teso ad arricchire l'esperienza del Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi esordiente.

b) È fatto obbligo al Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi esordiente di essere accompagnato, nelle uscite di abbattimento, da un altro Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi facente parte della Graduatoria di Merito dell'A.T.C. PR 6 con anzianità di almeno 1 anno.

c) Il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi che accompagna il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi Esordiente, viene penalizzato, in caso di errore di abbattimento, nella stessa misura del Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi che ha accompagnato. Di contro in caso di corretto abbattimento gli viene attribuito un punteggio di merito di punti 1, fino ad un massimo di punti 2 per singolo periodo di abbattimento (estivo ed invernale).

ART.11 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE DI CENSIMENTO E DI PRELIEVO A FINI GESTIONALI

a) Il C.D. e la C.T.U., assegnano annualmente una o più Aree di Gestione ai singoli Cacciatori di Ungulati con Metodi Selettivi, che diventano così titolari dell'area. Una stessa Area di Gestione potrà essere assegnata a più Cacciatori di Ungulati con Metodi Selettivi, che dovranno operare in modo ordinato e sinergico, e avranno come riferimento il responsabile del Distretto.

ART.12 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE DI CENSIMENTO E DI PRELIEVO A FINI VENATORI

a) Annualmente, ad ogni Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi ammesso al prelievo viene assegnata, da parte della C.O.G.U., una o più Aree di Prelievo, all'interno delle quali dovrà operare il prelievo, salvo diversa e successiva autorizzazione da parte della C.O.G.U..

b) La C.O.G.U. provvede all'assegnazione dell'Area di Prelievo contestualmente a quella del/dei capi/i da prelevare, in base a considerazioni di opportunità tecnico-venatoria.

c) Ad ogni Area di prelievo sarà assegnata un numero massimo di Cacciatori di Ungulati con Metodi Selettivi calcolato tenendo conto del piano di prelievo e delle richieste di prelievo. Al fine di garantire la sicurezza dei cacciatori e l'incolumità pubblica, il numero di se-lecontrollori per area di prelievo non potrà superare a quindici.

d) Durante il periodo di prelievo selettivo l'accesso a zone diverse da quelle assegnate potrà avvenire solo previo consenso scritto da parte del Responsabile di della Commissione Organizzativa, che ne darà comunicazione scritta al responsabile di Distretto. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata al responsabile della Commissione e sarà presa in considerazione solo nel caso in cui il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi richiedente dimostri di aver già posto in essere almeno 8 (otto) uscite documentate, a scopo di prelievo del/i capo/i assegnato/i, nell'area a lui assegnata. La richiesta potrà essere accolta solo quando il capo assegnato al richiedente sia di tipo (classe-sesso) differente da quelli assegnati ai Titolari della zona. È possibile accedere a zone diverse da quella assegnata purché accompagnati dal titolare dell'area interessata, previa comunicazione alla C.O.G.U..

e) Per la caccia di selezione al cinghiale, l'assegnazione delle aree di prelievo, è disciplinata dall'apposito regolamento, precisamente all'art. 6 dell'allegato: "Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale nell'ATC PR6".

ART.13 – PUNTEGGIO-VALORE DEI CAPI

a) I capi hanno un punteggio-valore diverso per specie, sesso e classi di età. Tale valore

varia, di anno in anno, secondo un calcolo matematico che tiene conto della media dei punteggi dei Cacciatori di Ungulati con Metodi Selettivi inseriti nella Graduatoria di Merito, di un Coefficiente di Distretto e di un Coefficiente Percentuale.

b) I Coefficienti correttivi sono a loro volta modificabili, di anno in anno dalla C.O.G.U., allo scopo di adattare i valori dei capi alle mutate condizioni di prelievo.

c) Il punteggio-valore di ogni tipologia di capo è determinato, annualmente, una volta stilata la Graduatoria di Merito finale, dunque a seguito dei censimenti e prima dell'assegnazione dei capi stessi e verrà quindi comunicato in sede di riunione per l'assegnazione dei capi da prelevare per l'annata, prima dell'inizio dei turni di scelta dei capi stessi da parte dei Cacciatori di Ungulati con metodi selettivi ammessi al prelievo.

d) In caso di errore nel prelievo, al Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi colpevole verrà detratto dalla Graduatoria di merito il punteggio-valore comunque corrispondente al capo di maggior valore fra quello assegnato e quello abbattuto, oltre alla penalità dell'errore stesso derivante dalla tabella di cui sopra.

ART.14 – ASSEGNAZIONE DEI CAPI

a) I capi previsti dal piano di prelievo annuale sono assegnati ai Cacciatori di Ungulati con Metodi Selettivi attraverso una scelta da loro stessi indicata, procedendo secondo la Graduatoria di Merito aggiornata come previsto dal precedente articolo 6.

b) In caso di parità di punteggio, la priorità di scelta verrà stabilita in sede di riunione d'assegnazione, tramite sorteggio pubblico.

c) Al momento dell'assegnazione dei capi prescelti, al Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi saranno sottratti tanti punti quanti stabiliti equivalenti al valore del capo scelto, con immediato riflesso sulla graduatoria di merito. Non è possibile porre in atto assegnazioni che portino il monte punteggio di un Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi a divenire negativo. Salvo quanto previsto dall'Art. 2 let.f

d) Nel caso di disponibilità di più di un capo per Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi, la scelta dei capi successivi al primo è fatta sempre tenendo conto della Graduatoria di Merito, prescrivendo, in caso di disponibilità, la scelta di un capo di sesso e/o classi di età diversi.

e) Il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi di anzianità superiore ad un anno, che abbia partecipato al censimento completo in una sola Specie ha diritto di partecipare al prelievo di quella sola Specie. Salvo deroghe diverse decise dalla C.O.G.U..

f) Nel caso in cui il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi, in tempi successivi a quello dell'assegnazione, rinunci al capo o ai capi a lui assegnati (fatti salvi i casi di forza maggiore valutati di volta in volta dalla C.O.G.U., dietro presentazione di idonea documentazione), subirà una detrazione di punteggio pari al 50% del punteggio-valore del capo assegnato se la rinuncia avverrà entro le prime tre settimane. Non è ammessa la rinuncia in tempi successivi a tal data.

g) Il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi che rinunci immediatamente, al momento stesso della assegnazione, alla scelta di un capo non paga alcun punteggio, ma viene escluso per quel periodo della stagione venatoria da ogni successiva assegnazione o riassegnazione di capi mantenendo la quota prevista per la gestione e mantenendo invariato il punteggio acquisito fino a quel momento, salvo quanto previsto dall'Art. 2 L.e

h) Il capo o i capi disponibili a seguito di rinuncia sono riassegnati secondo l'ordine della Graduatoria di Merito, dal Coordinatore della Commissione Organizzativa per la Gestione degli Ungulati, al Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi che abbia terminato i suoi abbattimenti del periodo, previa sottrazione allo stesso subentrante dell'intero punteggio-valore del capo riassegnatogli, con immediato riflesso sulla graduatoria di merito. Non è possibile porre in atto assegnazioni che portino il monte punteggio di un Cacciatore di Un-

gulati con Metodi Selettivi a divenire negativo, salvo quanto previsto dall'art.2 L.f..

i) Il C.D., in modo insindacabile, potrà comminare penalità ai Cacciatori di Ungulati con Metodi Selettivi che rinunciano ai capi senza valide ed importanti motivazioni.

l) Il Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi può delegare, per iscritto, un suo incaricato a rappresentarlo, con potere decisionale, in sede di riunione per l'assegnazione dei capi da prelevare.

m) Per il prelievo della specie cinghiale, l'assegnazione dei capi, è disciplinata dall'apposito regolamento, precisamente all'art. 6 con riferimento agli articoli 3 e 4 del "regolamento per la caccia di selezione al cinghiale nell'ATC PR6".

ART. 15 – DISCIPLINA DEI PRELIEVI

a) Nelle uscite di prelievo è buona norma essere accompagnati da un altro Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi iscritto alla Graduatoria di Merito dell'A.T.C. PR 6.

b) Per ogni capo assegnato al Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi viene consegnato un'apposita fascetta d'identificazione con chiusura inviolabile da applicare al tendine di Achille dell'animale immediatamente dopo l'abbattimento. In caso di smarrimento, la fascetta sarà sostituita solo su richiesta scritta da inviare al responsabile della commissione organizzatrice.

c) In caso di ferimento di un'animale, il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi deve compilare apposito modulo presso il Centro di Raccolta, segnalare il fatto al responsabile del Distretto ed avvisare il responsabile della Commissione che a sua volta attiverà la procedura per il recupero avvisando Conduttore del Cane da Traccia. Il Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi che ha ferito il capo deve rendersi disponibile ad accompagnare il Conduttore del Cane da Traccia e a seguire le indicazioni impartite durante l'azione di recupero.

d) È fatto obbligo al Cacciatore di Ungulati con Metodi Selettivi di eseguire la taratura annuale dell'arma, presentando alla C.O.G.U. idonea documentazione comprovante il risultato, vedi sanzione prevista per mancata presentazione doc. ART.9 punto 7.

e) al fine di avere una situazione aggiornata e puntuale sull'andamento dei prelievi, è fatto obbligo a tutti i cacciatori in selezione, di far pervenire la scheda biometrica relativa al capo abbattuto, entro 24 ore dall'abbattimento. La suddetta scheda deve pervenire all'ufficio dell'ATC a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica dell'ATC) o tramite foto con messaggio WhatsApp (sul cellulare dell'ATC [3662316818](https://www.whatsapp.com/business/profile/3662316818)). La suddetta scheda in forma cartacea deve comunque essere lasciata a disposizione nel centro di raccolta per i controlli amministrativi. Questo articolo vale per tutte le specie cacciate in selezione.

ART. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI

a) Le norme di cui all'articolo 7 n°3 sono sospese.

b) Le norme di cui all'articolo 8 lettera A n° 7 / 10 e lettera D sono sospese.

c) Le norme di cui all'articolo 11 sono sospese.

d) Le norme di cui all'articolo 15 lettera D e articolo 8 punto 7 sono sospese.

Regolamento per la caccia in selezione al Cervo.

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina l'accesso al prelievo, l'assegnazione dei punteggi e delle penalità, e la conseguente classifica valida per la caccia di selezione all'interno dell'A.T.C. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente legislatura in merito alla protezione e alla caccia di selezione agli ungulati.

Art. 2 - L'iscrizione al Piano di Gestione del Cervo implica e presuppone l'accettazione del Regolamento.

Art. 3 - La caccia al Cervo è consentita esclusivamente in forma selettiva, cioè scelta del capo da abbattere, in forma individuale alla cerca e all'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Art. 4 - L'accesso al prelievo è riservato ai cacciatori di selezione iscritti all'ATC con la qualifica di "cacciatore specializzato nel prelievo del Cervo" come da R.R. 1/2008, ed in base ad una graduatoria di merito. Per le spese di gestione è prevista una quota di partecipazione che comprende solo la possibilità di assegnazione del capo e un contributo commisurato al capo abbattuto. Sia la quota di partecipazione sia il contributo saranno stabilite annualmente dal C.D.. L'acquisizione dei punti maturati secondo art. 11, è subordinata all'iscrizione annuale al piano di prelievo.

Art. 5 - L'iscrizione al Piano di Gestione non presuppone necessariamente l'attività di abbattimento.

Art. 6 – **Presupposto indispensabile per poter partecipare all'assegnazione dei capi di Cervo è l'aver partecipato al censimento al Bramito nell'anno in corso.**

Art. 7 - Ogni selecontrollore dovrà esibire documento comprovante l'abilitazione al prelievo del Cervo o documento equipollente.

Art. 8 - È compito del selecontrollore impegnarsi nell'effettuare il completamento del piano assegnatogli.

Art. 9 - La non iscrizione al Piano di Gestione per due anni consecutivi da parte del selecontrollore in graduatoria, comporterà l'annullamento dei punti positivi maturati ma non dei negativi. La mancata partecipazione per causa di forza maggiore documentata non comporterà nessun annullamento dei punti.

Art. 10 - I punteggi per la graduatoria e per l'accettazione saranno assegnati come da successiva **Tabella 1**. La chiusura della graduatoria di merito avverrà in data **30/11**, i punteggi maturati successivamente saranno conteggiati nell'annata successiva. Ogni attività che comporta l'acquisizione di punti non elencati nella tabella 1 saranno concordate tra la C.O.G.U e i Responsabili del Distretto.

TABELLA 1		
Descrizione	Punti	Note
Censimento al bramito	+ 2	per uscita
Censimento da punti fissi	+ 3	per uscita
Collaborazione per il Piano di Gestione	+ 1	
Responsabile del Distretto	+ 5	annuale
Vice Responsabile del Distretto	+ 5	annuale
Misuratore Biometrico		
Referente cane da traccia	+ 1	annuale
Recupero conduttore cane da traccia	+ 1	per uscita (max3)

Aggiornamento accompagnatore		annuale
Aggiornamento misuratore		annuale
Accompagnamento di selecontrollore	+ 1	per uscita (max4)
Prova di tiro carabina		Su richiesta

Art. 11 - Il selecontrollore è tenuto a presentare su richiesta della C.O.G.U., un certificato comprovante la prova di tiro della carabina. Tale documento deve avere data antecedente il periodo di abbattimento del Cervo.

Art. 12 - L'attività di censimento rappresenta il punto cardine nello svolgimento dell'attività di gestione del Cervo. Oltre al valore biologico presenta un alto grado di valore educativo nei confronti di chi lo esercita.

a - L'attività di censimento va svolta in forma individuale o a coppie.

b - L'attività di censimento al bramito va svolta negli orari stabiliti dalla Commissione Tecnica Interregionale (C.T.I.).

c - L'attività di censimento a vista va svolta per il periodo necessario all'avvistamento degli animali e comunque per un periodo non inferiore alle ore 2,00 per uscita.

d - L'assegnazione delle parcelle di censimento avverrà secondo giudizio della C.O.G.U. e del Responsabile Distretto.

Art. 13 - L'assegnazione dei capi viene fatta nel rispetto di quanto indica dal R.R. 1/2008 previa la disponibilità del punteggio occorrente per la copertura del costo in punti del capo.

ART. 14 – Nel caso l'assegnazione avvenga ad un gruppo di cacciatori, questa avviene per un massimo di **4 (quattro)** selecontrollori. Al momento dell'assegnazione viene stabilita la priorità di uscita all'interno del gruppo secondo calendario settimanale in base alla graduatoria o per sorteggio. La settimana è compresa fra i due martedì successivi.

Art. 15 - Durante il periodo di caccia, per necessità organizzative e gestionali, la C.O.G.U. potrà modificare il capo assegnato ad un gruppo di selecontrollori.

Art. 16 - Chi preleverà un capo di Cervo maschio (M3 o M2) per due anni non potrà partecipare all'assegnazione, salvo disponibilità a seguito rinuncia di altri aventi diritto. In caso di rinuncia dopo assegnazione, il capo sarà a disposizione dell'ATC e riassegnato seguendo l'ordine di classifica dei non assegnatari.

Art. 17 - Le modalità di accompagnamento sono riportate nell'Allegato Tecnico del R.R. 1/2008. Il compito dell'accompagnatore è quello di consigliare ed aiutare l'assegnatario accompagnato. Per lo svolgimento di tale attività è necessario che l'accompagnatore sia accanto all'accompagnato. È auspicabile che l'accompagnatore, durante l'attività di caccia sia in perfetta sintonia con il cacciatore. In caso di disaccordo tra cacciatore e accompagnatore, alla fine dell'attività venatoria dovrà essere redatto un verbale da parte di entrambi.

Art. 18 - L'accompagnatore, figura indispensabile per la gestione, è ritenuto corresponsabile per errori nel prelievo. In caso di non corretto prelievo verranno applicate anche all'accompagnatore le penalità per errore di abbattimento secondo la tabella di cui al successivo Art. 27.

Art. 19 – Il valore di riferimento è considerato il maschio adulto con trofeo. Il contributo viene valutato annualmente dal C.D.:

Capo	Costo in Punti	* Contributo €	Oro	Argento	Bronzo		
M 3	- 30	600	Stabilito annualmente dal C.D. dell'A.T.C.				
M 2	- 20	350					
M 1	- 5	200					
F 2	- 5	150					
F 1	- 4	100					
F 0	- 3	50					
M0	- 3	50					
Quota di partecipazione		Stabilito annualmente dal C.D. dell'ATC					

* contributo per le spese di gestione e organizzazione.

Art. 20 - La C.T.U. può dividere il distretto in aree di caccia; in questo caso il selecontrollore assegnatario potrà muoversi esclusivamente all'interno della propria area.

Art. 21 - Ogni selecontrollore assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Distretto lo sparo effettuato e se vi è stato abbattimento o meno.

Art. 22 - Dopo presa visione del capo abbattuto effettuata dal Responsabile della C.O.G.U. o dal Responsabile Distretto, la carcassa può essere portata via dal Centro di Raccolta.

Art. 23 - In caso di ferimento vale quanto riportato nel R.R. 1/2008. Nella stessa giornata è vietato uscire per abbattimenti nella stessa area in cui è avvenuto il ferimento di un capo non recuperato. Il Responsabile del Distretto potrà valutare la chiusura dell'intero Distretto o di una parte di esso.

Art. 24 - Ad ogni Distretto verrà assegnato un Responsabile e un Vice Responsabile Distretto che collaboreranno in sinergia con il Responsabile della C.O.G.U., un Referente cane da traccia, nominati dal C.D. e dalla C.T. dell'ATC.

Art. 25 - Il Responsabile del C.O.G.U. ha l'obbligo di:

- coordinare le uscite secondo Regolamento, nelle aree del Distretto;
- controllare le uscite dei singoli selecontrollori;
- spostare o riassegnare aree in base alle esigenze del Piano di Abbattimento;
- tenere collegamenti fra Commissione Tecnica e selecontrollori impegnati nel Distretto di competenza.

Art. 26 - Penalità per errato comportamento.

Descrizione	Punti	Note
Mancata segnalazione del ferimento	- 15	sospensione dalla selezione per due stagioni venatorie
Mancata segnalazione dell'abbattimento entro le 12 ore	- 8	sospensione dalla selezione per una stagione venatoria
Mancata segnalazione dell'uscita	- 10	sospensione dalla selezione per una stagione venatoria
Abbattimento tramite battuta	- 10	sospensione dalla selezione per una stagione venatoria
Mancata applicazione targhetta Tendine di Achille	-15	sospensione dalla selezione per tre stagioni venatorie
Mancata consegna referti preparati entro il 30 aprile " trofei - mandibole "	- 10	Se recidivo sospensione dalla selezione per una stagione venatoria
Falso in accompagnamento (selecontrollore e accompagnatore)	- 7	sospensione dalla selezione per una stagione venatoria più eliminazione di tutti i punti maturati nell'annata in corso
Mancato avviso di prenotazione area al Capo Distretto	- 6	
Cambio area senza autorizzazione del Capo Distretto	- 6	
Mancata taratura arma	- 5	
Mancata segnalazione dello sparo	- 5	
Scorretto comportamento del selecontrollore sull'anschluss rendendo difficoltoso il recupero che conduttore e cane da traccia dovranno effettuare	- 5	
Scorretto comportamento dell'accompagnatore sull'anschluss rendendo difficoltoso il recupero che conduttore e cane da traccia dovranno effettuare	- 3	
Mancata segnalazione del rientro	- 3	
Non corretta preparazione dei referti (cranio e/o mandibola)	- 2	
Non corretta compilazione foglio di uscita e rientro	- 0.5	

Art. 27 – Penalità per errori di abbattimento.

Capo assegnato	Capo abbattuto	Selecontrollore	Accompagnatore
Maschio M3	Maschio M2	- 3 punti	-1
	Maschio M1	- 4 punti	-1 punto
	Femmina F2 - F1 - F0 - M0	- 12 punti più sospensione due stagioni venatorie dal piano di gestione (prelievo compreso)	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
Maschio M2	Maschio M3	- 9 punti (se medaglia penalità da trofeo con possibile ritiro del trofeo dall'A.T.C)	- 2 punti
	Maschio M1	- 3	-1
	Femmina F2 - F1 - F0 - M0	- 12 punti più sospensione due stagioni venatorie dal piano di gestione (prelievo compreso)	- 4 ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
Maschio M1	Maschio M3	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'A.T.C.	- 4 punti
	Maschio M2	- 9 punti ed escluso elenco accompagnatori per una sta-	- 2 punti

		gione venatoria	
	Femmina F2 - F1 - F0 - M0	- 12 punti più sospensione due stagioni venatorie dal piano di gestione (prelievo compreso)	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
Maschio M0	Maschio M3 - M2 - M1	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'A.T.C.	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F2 - F1	- 12 punti	- 3 punti
	Femmina F0	- 3 punti	- 1 punto
Femmina F2	Maschio M3 - M2 - M1	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'A.T.C.	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F1	- 1.5 punti	
	Femmina F0	- 1 punto	-1 punto
	Maschio M0	- 6 punti	- 3 punti
Femmina F1	Maschio M3 - M2 - M1	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'A.T.C.	- 4 punti escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F2	- 3 punti	-2 punti
	Femmina F0	- 1 punto	-1 punto
	Maschio M0	- 6 punti	- 2 punti
Femmina F0	Maschio M3 - M2 - M1	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'A.T.C.	- 3 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F2 - F1	- 6	-3
	Maschio M0	- 3	- 1

Art. 28 - Per errato abbattimento di specie sia al selecontrollore che all'accompagnatore verrà applicata la penalità di - 20 punti con possibilità di riduzione a -10 punti qualora partecipino volontariamente a corsi di aggiornamento sulla specie cervo. Per tutti i casi non contemplati dal presente regolamento, il C.D., sentita la C.T.I., stabilirà la penalità conseguente valutando la gravità del caso.

Art. 29 - Il C.D. potrà escludere, in tutto o in parte dal Piano di Gestione del Cervo, coloro che abbiano commesso infrazioni sanzionabili ai sensi della normativa vigente, o abbiano tenuto comportamento non eticamente corretto, tale da portare discredito all'interno dei selecontrollori iscritti all'ATC.

Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale

1. Nel territorio dell'A.T.C. PR6 la caccia di selezione al cinghiale verrà esercitata da appostamento temporaneo con particolare attenzione a quelle località con un maggior numero di danni alle colture.
2. Le figure di riferimento sono il responsabile della C.O.G.U. ed i Responsabili di Distretto per la caccia di selezione.
3. La caccia di selezione è praticata all'interno dei Distretti, suddivisi in zone, individuate dall'ATC PR6 per la caccia in Braccata. Così come delimitate nell'apposita cartografia. I Distretti si distinguono, come da Piano Faunistico Regionale, a gestione conservativa D1 - D2 - D3 e NON conservativa D4 – D5
4. Il numero di capi da prelevare all'interno di ogni singolo Distretto è determinato annualmente dal Piano di Prelievo Regionale. Sarà assegnato per ogni singola zona di ogni Distretto, un numero di capi da prelevare calcolato sulla media dei danni, da cinghiale, valutati negli ultimi periodi, questo per i Distretti a gestione conservativa. Nessuna limitazione per i Distretti a gestione NON conservativa.
5. Il numero massimo di cacciatori ammessi nelle singole zone è stabilito dalla C.O.G.U. con particolare riguardo alla sicurezza dei cacciatori stessi e all'incolumità Pubblica. Il numero massimo di cacciatori per zona di caccia sarà di 15, indipendentemente se le zone appartengono a Distretti a gestione conservativa o NON conservativa.
6. L'assegnazione della zona di caccia e del capo è fatta secondo la graduatoria di merito conseguita dal singolo cacciatore, per i Distretti a gestione conservativa. Per i Distretti a gestione NON conservativa si applica solo quanto previsto dal precedente punto 5.
7. Il selettore che rinunci all'assegnazione del capo è escluso dal Piano di Prelievo del cinghiale per la stagione in corso.
8. Quando in una zona sono segnalati all'A.T.C. PR6 danni in corso alle colture agricole, l'A.T.C. PR6 sentito il responsabile Della C.O.G.U. dispone, avvalendosi anche di selettori assegnatari di altre zone, intervento da effettuarsi il prima possibile secondo i criteri che presiedono alla caccia di selezione. In ogni Distretto e singola zona, dovrà essere garantita la presenza di Selettori nel numero necessario a garantire l'efficacia del prelievo nel rispetto di quanto previsto dal Piano, la Commissione avrà dunque la possibilità di destinare Selettori indipendentemente dalla loro prima scelta, garantendo inoltre una adeguata rotazione, se necessario, tra i Selettori che scelgono di svolgere l'attività all'interno dei Distretti a gestione NON conservativa, rispetto a quelli a gestione conservativa.
9. Il capo abbattuto dovrà essere immediatamente contrassegnato apponendo al tendine d'Achille l'apposita fascetta fornita dall'A.T.C PR.6 al momento dell'assegnazione.
10. L'avvicinamento del capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica.

11. In caso di ferimento dell'animale il cacciatore di selezione dovrà dare immediata comunicazione al capo Distretto che predisporrà il tentativo di recupero con l'impiego del cane da traccia e dei recuperatori autorizzati.

12. I capi abbattuti dovranno essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati presenti per la caccia di selezione agli ungulati entro e non oltre le 12 ore dall'abbattimento per i rilievi del caso.

13. Il prelievo è consentito con fucile a canna rigata con carica manuale dotato di ottica di puntamento (R.R. 1/2008).

14. Il punteggio necessario per l'acquisizione del capo è stabilito annualmente dalla C.O.G.U..

15. Affinché la pratica del foraggiamento attrattivo nella caccia in selezione non diventi fonte di sostentamento per la specie con le conseguenze definite dall'art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, in linea con quanto suggerito anche da ISPRA, per attrarre i cinghiali presso i punti di prelievo, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) deve essere predisposto non più di un punto di alimentazione ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale di gestione (Distretto);

b) deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;

c) deve essere utilizzato un quantitativo massimo di cibo da somministrare giornalmente in ciascun punto di disponibilità pari a un kg di granella di mais;

d) deve essere sospesa la distribuzione del cibo attrattivo al termine del periodo di prelievo consentito e/o nel momento in cui risultino completati gli abbattimenti autorizzati.

e) Deve essere effettuato ad una distanza minima di 300 mt da: coltivazioni, prati adibiti a foraggio, pascoli e aziende agricole o zootecniche.

La violazione delle prescrizioni sopra disciplinate comporta l'esclusione dalla caccia di selezione in ATC PR6.

16. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento per la caccia agli ungulati con metodi selettivi A.T.C. PR6, pertanto il presente regolamento ne diventa parte integrante dettagliata per il prelievo in selezione della specie cinghiale. Per quanto non contemplato si fa riferimento alla normativa vigente in materia venatoria e quanto indicato nel regolamento 1 per la gestione prelievo ungulati della Regione Emilia-Romagna DGR del 27 maggio 2008.

Regolamento Caccia al Cinghiale in battuta con squadre organizzate

In relazione all'attività venatoria sulla specie Cinghiale, il C.D. ha fissato le norme specifiche elencate nei seguenti articoli:

Art. 1. Ogni squadra deve essere composta da almeno 40 cacciatori, abilitati dalla regione Emilia Romagna alla caccia al cinghiale in battuta. Al fine di garantire una buona presenza durante le battute giornaliere e una buona riuscita della battuta stessa, almeno 15 cacciatori iscritti in ogni singola squadra, devono essere residenti e/o nativi e/o proprietari in uno dei Comuni ricadenti all'interno dell'A.T.C. PR6. Non esiste un limite massimo di iscritti ad una squadra anche per quel che riguarda cacciatori non residenti non nativi e non proprietari in Comuni ricadenti all'interno dell'ATC PR6.

Art. 2. Ogni battuta deve essere effettuata con un minimo di quindici partecipanti, incluso il caposquadra o un suo sostituto (individuato tra i sostituti presenti nella squadra abilitata), che dovrà essere presente per tutto l'arco della battuta.

Art. 3. Le zone di caccia sono assegnate alle squadre abilitate dal C.D., sentito il parere della C.T.U.. Le zone di caccia sono assegnate considerando esigenze gestionali e parametri previsti dal PFV Regionale 2018-23.

Art. 4. È vietato il foraggiamento in qualsiasi periodo ed in qualunque forma esso venga fatto. Nel caso in cui subentrino nuove leggi o nuovi regolamenti Regionali in materia, che prevedano la possibilità del foraggiamento agli animali selvatici, i tempi e la collocazione dei punti topografici di foraggiamento saranno stabiliti dal C.D.. Il rispetto di questi tempi e punti dovrà essere assoluto. Anche la collocazione e la natura dei "campetti a perdere" deve essere autorizzata dal C.D. come previsto dal Piano di Gestione annuale dell'ATC.

Art. 5. La squadra provvede alla gestione della zona ad essa assegnata per quanto riguarda gli aspetti di qualsivoglia natura e a qualunque titolo inerenti alla specie Cinghiale e, in particolare, quelli relativi alla gestione dei danni all'agricoltura.

Art. 6. Durante l'addestramento dei cani (Calendario venatorio Regionale), ogni componente della squadra può addestrare i propri cani solamente all'interno della zona assegnata alla squadra di appartenenza. Tutte le zone di caccia all'interno dell'A.T.C. PR6 possono essere utilizzate per lo svolgimento delle manifestazioni cinofile autorizzate dal C.D..

Art. 7. Nelle Zone di Rispetto nelle quali è consentita la caccia al cinghiale, è possibile effettuare le battute rispettando il R.R. 1/2008 e nei tempi e con i modi definiti dal calendario venatorio Regionale.

Art. 8. Durante l'esercizio venatorio in squadre organizzate è obbligatorio l'uso di indumenti ad alta visibilità ed è altresì obbligatorio l'uso esclusivo di munizioni a palla unica: è inoltre vietato anche solo portare con sé cartucce a munizione spezzata.

Art. 9. È obbligatoria la compilazione veritiera, per ogni singola giornata di caccia, dell'elenco giornaliero dei partecipanti alla battuta-braccata, nonché della scheda biometrica relativa agli eventuali abbattimenti. I suddetti documenti devono essere prontamente consegnati all'ufficio dell'A.T.C. PR6, correttamente e completamente compilate.

Art. 10. Ogni squadra deve impegnarsi per organizzare e realizzare almeno 25 battute ogni stagione di caccia.

Art. 11. Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, ogni squadra deve nominare (anche al di fuori del novero dei capisquadra) un responsabile che, all'occorrenza, in collaborazione con l'A.T.C., partecipi al controllo e alla gestione delle problematiche legate ai danni provocati dai cinghiali nonché al monitoraggio generale della zona.

Art. 12. Si fa obbligo ad ogni squadra, ogni qualvolta il C.D. lo riterrà opportuno, dell'esecuzione dei censimenti sulla popolazione di cinghiale nella propria zona assegnata.

Art. 13. Ogni distretto, attraverso i suoi rappresentanti, può proporre regole di comportamento alle quali ogni squadra dovrà attenersi.

Art. 14. Il capo abbattuto dovrà essere contrassegnato, fatto salvo diverse disposizioni, apponendo al tendine d'Achille l'apposita fascetta identificativa fornita dall'A.T.C. PR6.

Art. 15. Alle squadre che non rispettano quanto previsto al punto 10 e 11 del presente regolamento verrà applicata la seguente sanzione: riduzione del territorio della propria zona di caccia dal 30% al 50% a favore di squadre limitrofe.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Regolamento Caccia al Cinghiale col metodo della Girata

Art. 1. Ogni richiesta di autorizzazione di gruppi di girata deve soddisfare i seguenti requisiti:

Avere al suo interno:

- UN conduttore di cane limiere in possesso dell'abilitazione della Regione Emilia Romagna, il quale, assumendo le funzioni del caposquadra della battuta/braccata, sarà il responsabile unico del gruppo.

- da 4 a 20 cacciatori iscritti all'ATC PR6 ed in possesso di almeno una delle seguenti abilitazioni rilasciate dalla Regione Emilia Romagna:

1. cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
2. cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
3. caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
4. conduttore di cane limiere;

Art. 2. Ad ogni singola azione di girata devono partecipare un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 3 invitati (i quali saranno parte integrante del numero complessivo dei partecipanti alla battuta), comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 1.

E' comunque obbligatorio che durante la battuta partecipino oltre al conduttore, almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo,

Il conduttore responsabile del gruppo può autorizzare a svolgere la funzione di conduttore nell'azione di girata i suoi sostituti o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso ed in possesso dei requisiti necessari.

Art. 3. I cani utilizzati nell'azione di caccia della girata devono essere abilitati (Cani Limieri) dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro.

Art. 4. In considerazione delle esigenze gestionali e dei parametri gestionali previsti nel PFV Regionale 2018-2023, ad ogni gruppo di girata può essere assegnata, dal C.D. sentito il parere della C.T.U., una zona di caccia all'interno della quale, come da R.R. 1/2008, è consentito solo ed esclusivamente la forma di caccia in girata.

L'assegnazione di qualsiasi area per gruppo di girata terrà conto degli articoli n. 15 e 16 del R.R. 1/2008 e delle indicazioni dell'allegato tecnico del regolamento stesso.

Art. 5. Il conduttore referente del gruppo, è obbligato alla compilazione veritiera, per ogni singola azione di girata, una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento.

Art. 6. Ogni gruppo di girata deve impegnarsi per organizzare e realizzare almeno 25 uscite per ogni stagione di caccia.

Art. 7. Durante l'esercizio venatorio in gruppo di girata è obbligatorio l'uso di indumenti ad alta visibilità ed è altresì obbligatorio l'uso esclusivo di munizioni a palla unica: è inoltre vietata anche la sola detenzione di cartucce a munizione spezzata.

Art. 8. Il responsabile del gruppo di girata deve consegnare, su richiesta della C.T.U., le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

Art. 9. Ai gruppi che non rispettano quanto previsto agli articoli 5, 6 e 8 del presente regolamento verrà applicata la seguente sanzione: ritiro della squadra per la girata.